

Ottobre 2019



La pausa estiva è ormai un ricordo, per molti, si dice periodo di riposo, ripresa fisica, mentale, svago, sempre per alcuni. Per molti altri persiste la quotidianità nell'assistenza di familiari anziani lasciati a casa e che avrebbero desiderato maggiore assistenza, colmando gli affetti ridotti per gli impegni lavorativi.



PENSIONE IN ESPANSIONE - *Nuovo scivolo, platea e utilizzo*

Nell'ambito di contratti di espansione di aziende con oltre mille dipendenti: requisiti per i dipendenti e regole per l'uscita anticipata fino a cinque anni, con assegno fino alla pensione e ricalcolo pieno.

[Scivolo pensione](#) è una nuova possibilità di **pensione anticipata** per i lavoratori con 62 anni e sei mesi entro fine 2020, oppure 37 anni e 10 mesi di contributi entro il 30 settembre 2020: si tratta dello **scivolo** per la pensione previsto nell'ambito dei **contratti di espansione**, che consentono di attivare piani di esodo nei confronti di lavoratori a cui manchino al massimo 60 mesi (quindi cinque anni) per maturare la pensione di vecchiaia oppure la pensione anticipata; lavoratori a cui mancano non oltre cinque anni alla pensione di vecchiaia (avendo il **requisito contributivo** dei 20 anni) oppure a quella anticipata. Facendo i **calcoli**, questo significa che possono accedere coloro che avranno 62 anni e sei mesi di età Il contratto di espansione, si evidenzia, è utilizzabile solo dalle **aziende con più di mille dipendenti**, e solo nell'ambito di piani di **digitalizzazione** che prevedono anche assunzioni e interventi di formazione e riqualificazione del personale. Fatta questa premessa, continuiamo ad approfondire il nuovo strumento di pensione anticipata. Sulla platea dei **beneficiari** c'è subito una prima precisazione: lo scivolo non si può utilizzare per raggiungere formule di pensione agevolata, come la Quota 100 o l'Opzione Donna. E' esplicitamente previsto, infatti, che si applichi a chi ha almeno 20 anni di contributi al 3 dicembre 2020 (che saranno a 5 anni dai 67 anni e 6 mesi della pensione di vecchiaia 2025), oppure 37 anni e 10 mesi di contributi al 30 settembre 2020

(5anni ai 42 anni e 10 mesi per la pensione anticipata, considerando il blocco delle aspettative di vita fino al 2016, e i 3 mesi di finestra mobile (dl 4/2019).

[La nuova pensione anticipata 2019](#) - La **circolare** attuativa del 16/2019 dedica un capitolo all'uscita anticipata, dettagliandone la **procedura**. Il lavoratore ha diritto a un **assegno** pari alla pensione maturata nel momento in cui si ritira, fino a quando non raggiunge il diritto definitivo alla **pensione** di vecchiaia piena. Nel caso in cui la pensione più vicina (alla quale mancano meno di cinque anni), sia quella anticipata, il costo per l'azienda è più alto, perché deve pagare anche i **contributi** previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo coperto da contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del apporto di lavoro.

E' necessaria l'**adesione scritta** del lavoratore all'accordo. C'è una **clausola anti-esodati**, in base alla quale il diritto a pensione di coloro che aderiscono allo scivolo non può essere modificato da novità in materia di riforme pensionistiche. Le eventuali e successive norme e riforme pensionistiche non potranno in alcun caso modificare i requisiti per conseguire il diritto all'accesso certificato al momento dell'adesione alla procedura di prepensionamento.

Pensione d'invalidità: i nuovi requisiti richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento dell'assegno d'invalidità, occorre valutare se la riduzione della capacità lavorativa riguarda anche altre attività proficue.

La Cassazione sancisce un importante principio giuridico con la Sentenza n.11709/2019 in tema di riconoscimento dell'assegno d'invalidità. Per gli Ermellini ai fini dell'assegno, occorre valutare non solo la perdita della capacità lavorativa specifica, ma anche quella relativa ad altre attività proficue in linea con la cultura e le caratteristiche soggettive dell'assicurato.

La [sentenza](#) ha evidenziato quali sono i requisiti previsti dalla legge ai fini del riconoscimento della pensione d'invalidità, precisando che: " il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, concernente la **riduzione a meno di un terzo della capacità di**



lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, **deve essere verificata** in riferimento non solo alle **attività lavorative sostanzialmente identiche** a quelle precedentemente svolte

dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), **ma anche tenendo conto tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente**, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute." L'invalidità infatti non è legata alla capacità di guadagnare, ma di lavorare, tenendo conto delle qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato. In questa valutazione non si deve considerare solo la generica capacità a svolgere un lavoro, ma a svolgerne uno confacente alle attitudini dell'assicurato, fatta eccezione per [lavori usuranti](#) tali da logorare ancora di più l'organismo perché sproporzionati rispetto all'efficienza fisica residua. In sostanza per riconoscere l'assegno d'invalidità è necessario considerare e indicare" le ragioni per le quali il complesso morboso limita, nelle percentuali previste dalla legge, non solo l'attività svolta come ad esempio: operaio tessile ma anche altre occupazioni che l'assistito, per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali, sarebbe [stato](#) in grado di svolgere in alternativa al lavoro rispetto al quale era risultato inidoneo."

COLF e BADANTI – Sabato 5 ottobre 2019 ultimo giorno per la consegna cedolino paga del mese precedente, da parte dei datori di lavoro domestici, inoltre entro il 10, stesso mese, il pagamento dei contributi relativo al 3° trimestre (luglio : settembre 2019) il c.d. MAV.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanvitoalgiambellino.com, alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito www.acli.it

Gerardo Ferrara